

N. R.G. 2015/45552



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **45552/2015**

Il giudice [redacted],
all'esito della discussione ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/01/2016, visto l'art.702 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [redacted] ha agito nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ha chiesto di accertare e dichiarare che il *dies a quo* dal quale calcolare il termine di tre anni stabilito dall'art.219 comma 3 ter codice della strada per conseguire una nuova patente di guida dopo la sua revoca, decorre dalla data di accertamento della infrazione, nel caso di specie dal 26.1.2012, con conseguente suo diritto a conseguire una nuova patente, disapplicando la circolare n.15040 del 7.7.2014 del Ministero convenuto (che ha indicato il *dies a quo* nel passaggio in giudicato della sentenza penale) e dichiarando illegittimo il provvedimento della Motorizzazione Civile di Como del 12.6.2015 applicativo della circolare.

Ha riferito il ricorrente e risulta dai documenti prodotti che:

-il giorno 8.1.2012 è rimasto coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale i Carabinieri di Como in data 26.1.2012 gli hanno contestato la violazione dell'art.187 comma 1 codice della strada (guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) procedendo al ritiro immediato della sua patente di guida;

-il Prefetto di Como, con provvedimento del 22.2.2012 ha decretato la sospensione provvisoria della patente per "730 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ritiro avvenuto il 26.1.2012" (doc.1);

-con sentenza del 2.5.2013 emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. il giudice per le indagini preliminari di Como ha applicato al [redacted] la pena di mesi di arresto ed € 2.400,00 di ammenda per i reati (in continuazione) di cui agli artt. 186 comma 2 lett.b), comma 2 bis e 2 sexies e 187 comma 1, comma 1 bis e comma 1 quater codice della strada commessi il 8.1.2012, ed ha disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art.187 comma 1 bis codice della strada (doc.2);

-il Prefetto di Como con provvedimento del 5.8.2013, richiamata la sentenza del Gip del Tribunale di Como divenuta irrevocabile il 6.6.2013, ha revocato la patente di guida del [redacted] (doc.3);

-hanno fatto seguito ricorsi del [redacted] alla Prefettura e alla Motorizzazione di Como per ottenere accertamento e dichiarazione del momento di decorrenza della revoca, dalla Motorizzazione in un primo momento indicato nel giorno di rilievo dell'infrazione (doc.5 del 7.3.2014), ma successivamente corretto nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza con richiamo alla circolare n.15040 del 7.7.2014 del Ministero convenuto (doc.7 del 29.4.2015), posizione ribadita il 12.6.2015 (doc.10).

La difesa del ricorrente, premesse alcune considerazioni sulla competenza del giudice ordinario, ha affermato il diritto del [redacted] ad ottenere (o meglio, essere ammesso agli esami per ottenere) un



nuovo titolo abilitativo alla guida essendo decorsi tre anni dalla data di accertamento del reato, come stabilito dall'art.219 comma 3 ter codice della strada, data da individuarsi nel giorno di accertamento della violazione (nel caso di specie il 26.1.2012) e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza, come sostenuto nella richiamata circolare del Ministero convenuto della quale il ricorrente deduce il contrasto con il dettato normativo e con l'orientamento della Corte di Cassazione in materia.

In subordine la difesa ha comunque rilevato che nel periodo di efficacia della revoca si dovrebbe tenere conto anche del "presofferto", ossia del periodo in cui la patente del _____ è stata sospesa in via provvisoria.

Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza e la conformità alla normativa vigente ed alla giurisprudenza dell'individuazione della "data di accertamento del reato" di cui all'art.219 comma 3 ter codice della strada in quella del passaggio in giudicato della sentenza penale.

All'udienza del 12.1.2016, presente la sola parte ricorrente che ha depositato precedenti giurisprudenziali (ordinanza Tribunale Como del 30.11.2015 e sentenza TAR Veneto del 4/9.3.2015 n.288) ed ha insistito nella propria domanda, questo giudice si è riservato di decidere.

La questione oggetto del presente giudizio attiene alla individuazione del momento di decorrenza dei tre anni che l'art.219 comma 3 ter codice della strada fissa nella "data di accertamento del reato", trascorsi i quali chi sia stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente a seguito della violazione di quanto disposto negli artt.186, 186 bis e 187 stesso codice (come nel caso di specie) ha diritto di conseguire, previo esame, un nuovo titolo di guida.

Con la circolare n.15040 del 7.7.2014 (prodotta dal convenuto) il Ministero, preso atto dei "problemi applicativi" del citato art.219, richiamato il quesito del 22.1.2013 posto al Ministero dell'Interno nel quale evidenziava che "l'interpretazione più conforme allo spirito della norma sembrava essere quella della riconduzione della espressione accertamento del reato alla sentenza di condanna o al decreto penale di condanna", richiamata la nota del 25.3.2014 del Ministero dell'Interno nella quale il termine in questione viene fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale e non dal momento di contestazione dell'infrazione, ha fatto propria tale indicazione invitando gli uffici ad attenervisi.

La posizione del Ministero contenuta nella circolare citata, ribadita nella successiva del 18.6.2015 n.2015 (prodotta dal convenuto), è sostenuta anche in questa sede e decisamente contrastata dal ricorrente.

Va condiviso quanto sostenuto dal ricorrente in merito al 'valore' delle circolari ministeriali: possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non sono vincolanti per i cittadini e per il giudice, né costituiscono fonte di diritto (cfr Cass. n.21154/2008 e Cass. n.10739/2015).

Deve essere valutato se l'interpretazione data dall'amministrazione con le richiamate circolari, e qui sostenuta dal Ministero, sia conforme alla normativa.

La revoca della patente è stata disposta dal Gip ai sensi dell'art.187 comma 1 bis codice della strada quale sanzione accessoria conseguente alla sentenza di patteggiamento

La patente era già stata sospesa al _____, in via provvisoria e per la durata di due anni, dal Prefetto con provvedimento del 22.2.2012 "secondo le disposizioni di cui all'art.223 codice stradale" e con espressa previsione di decorrenza "dal giorno successivo a quello del ritiro avvenuto il 26.1.2012".



Tuttavia la sospensione del Prefetto e la revoca della patente da parte del giudice penale sono sanzioni che, sebbene relative allo stesso fatto storico, presentano natura e finalità diverse: la sospensione risultando di carattere provvisorio e cautelare, la revoca collegata al definitivo accertamento della contestata violazione.

Pertanto al fine della definizione dell'espressione "data di accertamento del reato" contenuta nell'art.219 comma 3 ter codice della strada non rileva la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto né l'indicazione in essa contenuta della sua data di decorrenza.

La difesa del ricorrente, a sostegno della propria prospettazione, invoca la Relazione n.III/08/10 del 3.8.2010 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione che quanto alla L. n.120/2010 evidenzia (anche) che l'art.43 "ha introdotto due nuovi commi (3-ter e 3-quater) nell'art.219. Il primo prevede che, se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt.186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguire una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna)" nonché alcune pronunce di merito (Tribunale Como e Tar Veneto richiamate in udienza).

La posizione della difesa del ricorrente non è convincente.

Il provvedimento di revoca del Prefetto del 5.8.2013 è stato emesso a seguito della decisione della competente autorità giudiziaria (nel caso di specie, Gip del Tribunale di Como) del 2.5.2013, divenuta irrevocabile il 6.6.2013. Con tale provvedimento il Prefetto ha dato esecuzione sul piano amministrativo al provvedimento del Gip ("ai sensi dell'art.187 comma 1 bis D.L.vo n.285/1992 si dispone la revoca della patente di guida dell'imputato") ed è corretto e conforme a diritto il fatto che la revoca della patente/sanzione accessoria irrogata dal giudice penale, abbia effetto dal passaggio in giudicato della sentenza, come tutte le statuizioni di condanna del giudice penale, e conseguentemente che in tale momento debba essere individuato il termine di decorrenza dei tre anni di cui all'art.219 comma 3 ter codice della strada per poter conseguire una nuova patente di guida.

Diversamente, a voler seguire l'impostazione sostenuta dalla difesa del ricorrente e nelle pronunce richiamate -che da un lato riconducono al momento dell'accertamento del fatto criminoso la decorrenza dei tre anni, dall'altro ritengono comunque necessario che esso trovi conferma in una decisione irrevocabile emessa in sede penale-, si potrebbe pervenire -di fatto- alla non esecuzione della sanzione della revoca quando il procedimento penale si protragga per oltre tre anni.

Invero la posizione della difesa del ricorrente può essere influenzata dalla circostanza che, nel caso di specie, il _____ è stato preventivamente destinatario di un provvedimento di sospensione provvisoria della patente (della durata di due anni) che ha avuto esecuzione con decorrenza dal giorno successivo a quello del suo ritiro avvenuto il 26.1.2012 (doc.1 attore).

Sebbene in fattispecie quali la presente accada che la revoca disposta dal giudice penale sia stata preceduta da una sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto, detta circostanza non può tuttavia rilevare nella individuazione del termine di decorrenza in esame: va infatti ribadita la autonomia dei due provvedimenti e va considerato che la revoca del giudice penale non necessariamente presuppone una precedente sospensione provvisoria da parte del prefetto ed inoltre che un provvedimento in tale senso potrebbe anche non aver avuto concreta esecuzione.

Va comunque valutato se ed in che termini debba essere considerato nella quantificazione dei tre anni (si ripete, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza), il precedente periodo di sospensione provvisoria della patente effettivamente patito.



Ritiene questo giudice che il periodo di sospensione già sofferto dall'interessato per effetto dell'eventuale misura adottata in via provvisoria debba essere detratto in fase esecutiva. Il prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, dovrà provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente preesistente, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte. *“Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità”* (Cass. pen. Sezioni Unite sent. n.20/2000; conformi, tra le tante. Cass. pen. sent.n.4608/1996; Cass. pen. sent. n.27931/2005; Cass. pen. sent. n.18920/2013).

Il prefetto pertanto, in sede di esecuzione della decisione dell'autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, nel caso di specie ha correttamente dato esecuzione al provvedimento di revoca disposto dall'autorità giudiziaria (doc.3 attore) e in applicazione dei richiamati principi avrebbe dovuto considerare e detrarre il periodo di sospensione già imposto ed effettivamente subito.

Ne consegue che nel caso di specie va accertato e dichiarato che il [] alla data del 26.1.2015 ha maturato il diritto al conseguimento di una nuova patente di guida (previo esame) poiché in tale momento devono ritenersi decorsi i tre anni di durata della revoca disposta dal giudice penale, decorrenti dalla data di irrevocabilità della sentenza penale (6.6.2013) ma tenuto conto del periodo di sospensione provvisoria della patente effettivamente già subito (dal 26.1.2012) ed ancora in corso al momento della irrevocabilità della sentenza penale.

Il ricorso va pertanto accolto per tale ragione subordinatamente illustrata dalla parte; resta assorbito l'esame delle altre domande.

In considerazione della incertezza del quadro normativo e regolamentare e della non uniformità della giurisprudenza si ritiene di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara che [] dalla data del 26.1.2015 ha diritto al conseguimento di una nuova patente di guida, previo esame;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Si comunichi.

Milano, 1 febbraio 2016

Il giudice

